

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 08/02/2023) 20/03/2023, n. 7914

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente -

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - rel. Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30819/2020 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO, 38, presso lo studio dell'avvocato LANZILAO MARCO, (LNZMRC69P30H501J), che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA PROVINCIA ROMA;

- intimati -

avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di ROMA n. 31061/2020 depositato il 30/10/2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Svolgimento del processo

1.- Con decreto del 23/30 ottobre 2020 il Giudice di pace di Roma ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino ghanese A.A. avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Roma il 15 luglio 2020 perché si intratteneva illegalmente sul territorio dello Stato italiano e notificato in pari data. Avverso detto provvedimento l'interessato ha proposto ricorso con tre mezzi.

L'amministrazione intimata non si è costituita. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 15385/2022 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della controversia, al fine di far effettuare la rinotifica del ricorso al Prefetto di Roma presso la sua sede a cura del ricorrente. Avendo questi ottemperato, la controversia è stata nuovamente fissata per la trattazione all'odierna adunanza.

Motivi della decisione

2.- I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - Errore in procedendo. Omessa pronuncia", lamentandosi l'omessa pronuncia dell'adito Giudice di Pace su uno dei motivi di ricorso proposti innanzi a lui; II) "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - Nullità della sentenza per omessa motivazione (ipotesi di motivazione solo apparente)", non rinvenendosi, nella decisione impugnata, "traccia di motivazione alcuna circa la richiesta formulata in via principale, ovvero l'annullamento del provvedimento stante la stabilità ed effettività dei vincoli familiari che il ricorrente ha stretto sul territorio nazionale"; III) "Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - Omesso esame delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente. Omessa cooperazione istruttoria. Omessa valutazione delle prove", nulla avendo il Giudice di Pace riferito quanto allo stabile legame affettivo rappresentato dall'odierno ricorrente con una donna straniera, titolare di valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dalla quale, il (Omissis), aveva avuto una figlia.

3.- Il ricorso è fondato e va accolto. Dal ricorso risulta che dinanzi al giudice di pace era stato allegato, a sostegno dell'opposizione, l'avvenuto riconoscimento di paternità della figlia naturale, minorenni, nata in Italia dalla relazione dell'interessato con una donna straniera munita di regolare permesso di soggiorno; era stata in tal modo dedotta la necessità di fare applicazione degli artt. 13, comma 2-bis e 28, comma 3, del t.u. imm., con conseguente violazione di tali norme e dell'art. 8, comma 2, della CEDU, per omessa valutazione della situazione personale e familiare del ricorrente. Nel provvedimento impugnato non vi è traccia dell'esame di tali questioni e dei corrispondenti profili, avendo il giudice di pace provveduto alla reiezione dell'opposizione all'espulsione sulla scorta di argomentazione di stile, priva di aderenza alle ragioni spese dal ricorrente; di contro la vicenda prospettata avrebbe dovuto essere scrutinata quanto meno per escluderne il fondamento di fatto, in base al principio per cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis (introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2007), il quale impone di tenere conto nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine, si applica, con valutazione da effettuarsi caso per caso, anche al cittadino straniero che pure non si trovi nella posizione di formale richiedente il ricongiungimento familiare (v. Cass. n. 35653/2022; Cass. n. 1665/2019; Cass. n. 12006/2014).

4.- Ne consegue che il provvedimento va cassato con rinvio al medesimo giudice di pace, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame; il giudice di pace si uniformerà ai principi indicati e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Roma in persona di diverso magistrato, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2023